



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VIABILITA'

Ordinanza n. 18 del 27/02/2024

Oggetto: ADOZIONE DI NUOVI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALL'ORDINANZA N. 113 DEL 14/09/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 5 del 01/02/2024, integrato dal successivo decreto sindacale n. 6 del 08/02/2024, mediante il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico di "elevata qualificazione" di cui al vigente CCNL "Comparto Funzioni Locali" per l'Area Polizia Locale e Protezione Civile, ai sensi degli artt. 50, 107, commi 2 e 3 e 109, comma 2, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 30/09/2019 con la quale è stato approvato il "Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città di Malnate";

ATTESO che il Comune di Malnate a partire dall'anno scolastico 2012-2013, nell'ambito della "Città dei Bambini", promuove il progetto "A scuola andiamo da soli" al fine di migliorare l'autonomia di movimento dei bambini soprattutto nei percorsi casa-scuola, mettendo in atto nel corso degli anni diverse azioni finalizzate a migliorarne sempre di più la sicurezza;

ATTESO altresì che sulla Via Colombo è presente un percorso pedonale realizzato appositamente per permettere agli studenti di raggiungere da soli e in sicurezza la Scuola Primaria "B. Bai" e la Scuola materna "A. Sabin" di Via Del Bollerino;

VISTA l'ordinanza viabilistica n. del 113 del 14/09/2023, con oggetto: "Provvedimento viabilistico sperimentale in Via C. Colombo, dal civ. 1 al civ. 26, mediante l'istituzione del divieto di accesso e transito a tutti i veicoli, ad esclusione di quelli condotti dai residenti in loco, mezzi pubblici, di polizia e soccorso";

PRESO ATTO di alcune problematiche emerse dalla adozione della succitata ordinanza n. 113/2023, anche in riferimento alla fluidità della circolazione stradale e alla fruibilità delle aree di sosta veicolari presenti nella zona in oggetto, oltre che in relazione alla non completa efficacia della stessa, in relazione alla tutela della sicurezza della circolazione stradale;

RILEVATA pertanto la necessità di provvedere ad adottare apposito provvedimento viabilistico di parziale modifica alla succitata ordinanza viabilistica n. 113/2023, anche in considerazione della avvenuta "sperimentazione" svolta finora, in applicazione della stessa ordinanza;

VISTO il parere espresso dall'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, prot. n. 3616 del 14/02/2024, in relazione alla adozione della presente ordinanza viabilistica rispetto ai contenuti del "P.U.M.S." di cui sopra;

RITENUTO conseguentemente, a parziale modifica di quanto precedentemente disposto mediante la già citata ordinanza n. 113/2023, di adottare, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, nuovi opportuni e necessari provvedimenti viabilistici di regolamentazione della circolazione stradale lungo la Via C. Colombo, finalizzati, in particolare, a garantire l'incolumità delle persone, in relazione alla presenza, nella zona in oggetto, dei succitati plessi scolastici comunali e della conseguente presenza lungo la via in oggetto, durante gli orari di apertura dei plessi scolastici, di un intenso "movimento pedonale";

VISTO l'articolo 142 del "Nuovo Codice della Strada" di cui al D.lgs 30/04/1992, n. 285, al cui comma 1 si fissa, in via generale, il limite di velocità di 50 km/all'interno dei centri abitati ed il successivo comma 2, che recita: *"Entro i limiti massimi suddetti (stabiliti al comma 1), gli enti proprietari della strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione, limiti di velocità minimi e massimi limiti di velocità massimi, diversi da quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda in determinate strade e tratti di strada quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma 1 renda opportuna la determinazione di limiti diversi, seguendo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno l'obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri di cui al comma 1..."*;

VISTA la "Direttiva adottata ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, sulla disciplina dei limiti di velocità nell'ambito urbano", prot. n. "0004620-01/02/2024 uscita", emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

RILEVATO, in particolare, che la succitata direttiva, stabilisce, in particolare, che le deroghe al limite di 50 km/h, con riduzione del medesimo limite ad un valore inferiore (30 km/h), possono essere poste in essere dagli enti proprietari, lungo tratti di strada ove sono presenti i seguenti elementi:

- assenza di marciapiedi e/o movimento pedonale intenso;
- ad attraversamenti non semaforizzati, in strade ad alta frequentazione di pedoni e ciclisti;
- ad anomali restringimenti delle sezioni stradali;
- a pendenze elevate;
- ad andamenti planimetrici tortuosi tipici di nuclei storici e di vecchi centri abitati, nonché a reticoli stradali con frequenti intersezioni;
- a frequenza di ingressi e uscite carrabili (e non), da fabbriche, stabilimenti, asili, scuole, campi sportivi, parchi di gioco, luoghi di culto, ospedali, musei;
- a pavimentazioni sdruciolevoli o curve in vario modo pericolose (ad esempio in condizioni meteorologiche avverse);

RITENUTO pertanto di provvedere all'istituzione, lungo la Via C. Colombo, con carattere sperimentale, con durata della sperimentazione pari a sei mesi, decorrenti dalla materiale esecuzione della presente ordinanza, i seguenti provvedimenti viabilistici:

- l'istituzione del limite di 30 km/h lungo tutta la Via C. Colombo, in considerazione dell'assenza di marciapiedi e/o di percorsi pedonali adeguatamente protetti lungo la via in oggetto e dell'intenso movimento pedonale esistente lungo la medesima via, in particolare durante gli orari di apertura dei plessi scolastici, oltre che in considerazione del contestuale transito degli autobus di linea lungo la via in parola e della particolare conformazione della medesima via;
- la revoca del divieto di transito veicolare attualmente vigente nel tratto della via in oggetto compreso tra i civici 1 e 26, ovvero tra l'intersezione con Piazza Bartolomeo Bai e l'intersezione con Via Papa Giovanni XXIII°, con ripristino del mero senso unico di marcia, per tutti i veicoli, lungo il predetto tratto di via;
- l'istituzione del divieto di transito veicolare nel tratto di Via C. Colombo compreso tra il civico 28 - ovvero in corrispondenza dell'intersezione con Via Papa Giovanni XXIII° - e l'intersezione con le vie Fulvio De Salvo e A. Di Dio, ad esclusione dei veicoli dei residenti, dei veicoli al servizio degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, dei Vigili del Fuoco e dei servizi di soccorso, dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, degli autobus di linea e dei veicoli che devono effettuare operazioni di carico-scarico, oltre che dei velocipedisti. Quanto sopra con conferma del relativo senso unico di marcia lungo il predetto tratto di via;

VISTI gli articoli 5,7 e 37 del D.Lgs n. 285/1992 ("Nuovo codice della Strada"), nonché il relativo Regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. n. 495 del 30/12/1992;

O R D I N A

L'istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici:

- l'istituzione del limite di 30 km/h lungo tutta la Via C. Colombo, previa apposizione in loco di opportuna segnaletica stradale verticale di cui al segnale "Fig. II 50, art. 116", degli allegati al titolo II del D.P.R. 495/1992;
- la revoca del divieto di transito veicolare attualmente vigente nel tratto della Via C. Colombo compreso tra i civici 1 e 26, ovvero tra l'intersezione con Piazza Bartolomeo Bai e l'intersezione con Via Papa Giovanni XXIII°, con ripristino del mero senso unico di marcia, per tutti i veicoli, lungo il predetto tratto di via e con "traslazione" del predetto divieto di transito (rif. segnale di cui alla "Fig. II 46, art. 116", degli allegati al titolo II del D.P.R. 495/1992), lungo il successivo tratto della Via C. Colombo, compreso tra il civico 28 (ovvero in corrispondenza dell'intersezione con Via Papa Giovanni XXIII°) e l'intersezione con le vie Fulvio De Salvo e A. Di Dio, ad esclusione dei veicoli

dei residenti, dei veicoli al servizio degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada, dei Vigili del Fuoco e dei servizi di soccorso, *dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, munite del contrassegno di cui all'art. 381 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada*, degli autobus di linea e dei veicoli che devono effettuare operazioni di carico-scarico, oltre che dei velocipedi. Quanto sopra con conferma della regolamentazione con senso unico di marcia lungo il predetto tratto di via;

- in corrispondenza dell'intersezione tra la Via C. Colombo e la Via Papa Giovanni XXIII° di cui sopra, a monte dell'apposizione in loco della relativa segnaletica di divieto di transito veicolare, l'obbligo di svolta a destra, lungo la direttiva Via Papa Giovanni XXIII°-Via Campagnetta, per i tutti i veicoli (salvo quelli autorizzati in deroga di cui al paragrafo precedente), mediante apposizione in loco della prescritta segnaletica verticale di cui alla "Fig. II 80/c, art. 122", degli allegati al titolo II del D.P.R. 495/1992;

- l'apposizione di opportuna segnaletica stradale verticale di preavviso di intersezione urbana con presenza del divieto di transito di cui sopra, riferita ai segnali stradali di cui alla "Fig. II 239, art. 127", degli allegati al titolo II del D.P.R. 495/1992, in corrispondenza delle Vie G. C. Ravina, C. Colombo, Piazza Bartolomeo Bai;

La presente ordinanza entrerà in vigore con l'installazione della relativa prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale prevista dal "N.C.d.S." e dal relativo Regolamento di Esecuzione ed avrà carattere sperimentale, con durata della sperimentazione pari a sei mesi, decorrenti dalla materiale esecuzione della presente ordinanza. Sono da intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni contrarie o comunque incompatibili con la presente ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art.12 del "Nuovo Codice della Strada" sono incaricati del controllo sull'osservanza della presente Ordinanza.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.

Autorità emanante:

Comune di Malnate (VA) - Corpo Polizia Locale;

Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Responsabile dell'Area Polizia Locale e Protezione Civile-Corpo Polizia Locale Malnate- Ufficio Viabilità, Piazza V. Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275253;

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**